

STUDIO LEGALE
AVV. ISABELLA BENIFEI
VIA VENETO 155
19124 LA SPEZIA

30 NOV. 2016

TRIBUNALE DELLA SPEZIA
DEPOSITATO IL

11 NOV 2016

TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Sezione Lavoro

L'Assistente Giudiziale
Marta Rosa Manni

ROFFO ELENA (RFFLE69D53E463A) nata a La Spezia il 13/04/1969 e residente in Sarzana via Privata Ghiggini 18 ed eletta domicilia in La Spezia via Vittorio Veneto 155 presso e nello studio dell'Avv.to Isabella Benifei (BNFSL74H47E463O) che la rappresenta e difende giusta delega a margine del presente atto.

Dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 0187/518001 ovvero pec: avv.isabellabenifei@pec.giuffre.it comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia ai sensi del dm 44/2011.

PREMESSO CHE

1. In data 18/04/2016, la ricorrente ha presentato domanda di mobilità professionale ai sensi del CCNI mobilità comparto scuola per la classe di concorso A049 MATEMATICA E FISICA, per il passaggio dall'insegnamento nelle scuole medie alle scuole superiori, essendo disponibile per la mobilità una cattedra presso il liceo Arzela' di Sarzana;

2. A seguito dei movimenti, la domanda della ricorrente non è stata accolta e al termine di tutti i movimenti della mobilità,

Delego a rappresentarmi e difendermi, nel presente giudizio in ogni grado e fase, anche di merito compresa esecuzione ed eventuali opposizioni e gravami, l'Avv. Isabella Benifei (C.F. BNF SLL 74H47 E4630) del Foro della Spezia conferendo alla stessa ogni potere inerente il mandato ivi compreso quello di transigere, rinunciare, incassare somme, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali e deferire giuramento eleggendo domicilio nel suo studio in La Spezia Via V. Veneto, 155. Informato sia ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/2003, (privacy) delle modalità di trattamento dei dati personali anche sensibili, che mi riguardano (con la sottoscrizione del presente mandato autorizzo il trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, ai fini di un corretto espletamento del presente incarico) sia ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.lgs 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi e se previsto nonché dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

E' autentica

Pro Elena Roffo Pro Avv. Isabella Benifei

risultavano libere, come risultano ancora, due cattedre, una delle quali proprio quella per la classe A049 all'istituto Arzelà.

* * * *

Il comma 108 della legge 107/2015 così testualmente recita: “

per l'anno 2016/2017 è avviato un piano STRAORDINARIO di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno

scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla

mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in

deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di

cui all'art.399 co 3 TU 297/1994, per tutti i posti vacanti e

disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno

scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al co 96 lettera B)

assunti ai sensi del co 98 lettere b) e c).

SUCCESSIVAMENTE, i docenti di cui al comma 96 lettera

b) assunti a tempo indeterminato a seguito del piano

straordinario di assunzioni ai sensi del co 98 lettere b) e c) e

assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016

partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di

mobilità su tutti gli ambiti territoriali ai fini dell'attribuzione

degli incarichi triennali. Limitatamente agli anni scolastici

2015/2016 e 2016/2017 i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2015/2016 possono chiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale anche in deroga al vincolo triennale."

Evidente, dunque, la volontà del legislatore di riconoscere, prioritariamente, il diritto degli insegnanti assunti entro il 2014/2015 ad ottenere la cattedra richiesta anche in deroga al vincolo di permanenza triennale e di consentire la



stabilizzazione degli insegnanti assunti con il piano straordinario di cui alla medesima legge, **solo dopo** il soddisfacimento del diritto al trasferimento dei primi ovvero quindi di quelli assunti entro l'anno 2014/2015 tra i quali la ricorrente.

L'interpretazione trova conforto sia nell'avverbio successivamente del secondo capoverso dell'articolo citato e sia dal fatto che il piano viene appunto definito straordinario.

E' dunque chiara la volontà del legislatore di accordare alle domande di mobilità richieste dai docenti assunti prima del 2014/2015 un diritto preferenziale rispetto alle posizioni di chi è stato assunto dopo il predetto periodo.

E' dunque evidente anche che, nei limiti delle disponibilità, la legge ha inteso soddisfare prima le richieste dei docenti assunti

ante 2014/2015 e solo successivamente di coloro assunti negli anni successivi.

Ciò posto si ricorda che gli articoli 4 e 10 del CCNL comparto scuola dispongono che la contrattazione integrativa è deputata a stabilire esclusivamente le modalità e i criteri per attuare la mobilità territoriale e professionale, nel rispetto naturalmente delle disposizioni di legge e dei principi generali



dell'ordinamento e quindi i criteri e le modalità dovranno necessariamente conformarsi a quanto stabilito dal co 108 sopra riportato, dovendosi perciò ritenere illegittime tutte le disposizioni in contrasto con la legge e con i principi generali.

Il CCNI mobilità 2016/2017, in attuazione a quanto disposto dal co 108 e dal CCNL di comparto, per quel che ivi interessa dispone che le fasi dei trasferimenti si articolano in quattro distinte: A,B,C e D.

Per la Fase A, l'art 6 co 1 CCNI prevede che ad essa partecipano tutti coloro che sono stati assunti **entro il 2014/2015**, i docenti in sovrannumero nel limite degli ambiti della provincia e per questa mobilità sono disponibili tutti i posti vacanti e disponibili, e anche quelli già assegnati al personale assunto alla fase b) e c) del piano straordinario (conforme al testo dell'art 108).

Sui medesimi posti concorrono (co 2 art 6 CCNI) tutti coloro che sono stati assunti nella fase da 0 a A (art. 95 e 96 L.107/2015).

Da qui un primo motivo d'illegittimità poiché nel consentire che sui medesimi posti concorrano contestualmente gli assunti prima e dopo l'anno scolastico 2014/2015, significa equiparare di fatto le due mobilità annullando così la preferenza accordata dal legislatore al diritto dei primi.



Dispone poi, sempre l'art 6 che la fase B)-mobilità interprovinciale- si realizza sui posti residuati dalla fase A.

L'art 8 co 5 del CCNI dispone che *la mobilità del personale docente successiva ai movimenti territoriali della fase A dell'art 6 , stante la procedura straordinaria prevista dal co 108 della legge 107/2015 , si realizza attraverso l'attribuzione di un'aliquota del 25 % alla mobilità professionale, fatti salvi gli accantonamenti numerici richiesti e la sistemazione del soprannumero".*

E infatti, l'allegato 1 relativo all'effettuazione della fase A al punto 3, dispone che le operazioni di *mobilità professionale* sono effettuate nel limite del 25% delle disponibilità al termine della fase A comunale e provinciale "fatto salvo l'accantonamento numerico" dei posti per gli assunti nelle fasi

B e C del piano straordinario di assunzioni da graduatorie di merito (qualora il calcolo della predetta aliquota dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all'unità superiore a favore della fase di mobilità interprovinciale) sono finalizzate ad acquisire una titolarità su sede scolastica e sono effettuate nel seguente ordine..”.

E dunque il CCNI ha disposto che la mobilità degli assunti prima del 2014/2015 e la mobilità di coloro che sono stati assunti dopo il 2014/2015 per le sole fasi da 0 ad A, venga attuata sui medesimi posti vacanti e disponibili, con ciò di fatto equiparandole, in spregio al disposto di cui al co 108 L107/2015, prevedendo inoltre che la mobilità professionale degli assunti prima del 2014/2015 debba attuarsi nel limite del 25% (e fatti salvo gli accantonamenti per le fasi B e C), dei posti che residuano dopo l'esaurimento della fase A (della mobilità che di rammenta comprendere anche gli assunti nel 2015/2016 fasi da 0 ad A) .

Anche quindi il limite percentuale del 25% riservato alla mobilità professionale è illegittimo perché tende ad eludere la disposizione di legge.

Se infatti la volontà del legislatore è stata quella di conferire una preferenza ai docenti assunti prima del 2015/2016 sia per la

mobilità territoriale sia per quella professionale, restando fermo che alle fasi successive si accede esauriti i posti della fase A della mobilità, è evidente che esaurita la mobilità territoriale e comunale di coloro che sono assunti prima del 2015/2016, i posti residui devono essere attribuiti ai docenti assunti prima del a.s.2015/2016. (e non anche, contestualmente agli assunti nella fase da 0 ad A).



Una riserva del 75 % a favore degli assunti dopo il 2015/2016, è in contrasto sia con la legge sia con il medesimo accordo collettivo atteso che, ad esempio, l'accesso alla fase B-mobilità - che interessa gli assunti dalla fase B e C da graduatorie di merito (e per perciò da concorso e non da GAE) -deve necessariamente essere attuata, esaurita la fase A.

Si ricorda e si ribadisce ancora che il co 108 della legge 107/2015, dispone che in via straordinaria e per quest'anno, devono essere esaurite prima tutte quelle domande che sono state proposte sia per la mobilità territoriale sia per la mobilità professionale di coloro che sono stati assunti prima del 2014/2015 e una riserva percentuale che esclude, di fatto, la mobilità professionale a vantaggio di coloro che sono stati assunti , anche da graduatorie di merito ma pur sempre

nell'ambito dell'art. 98 della legge 107/2015, si pone perciò in contrasto con la medesima legge.

Ed infatti le fasi B e C per gli assunti dalle graduatorie di merito sono disciplinati dall'art 98 lettera B) e C) della legge 107/2015 la quale appunto all'art. 108 dispone proprio che alla mobilità costoro accedono dopo aver esaurito le richieste di cui agli assunti prima del 2014/2015.

Ancora illegittima appare l'approssimazione all'unità a favore della mobilità interprovinciale che è comunque regolata dalla fase B ovverosia quella cui si accede dopo che è stata esaurita la fase A e sui posti residui.

* * * *

Ma ancora e da ultima, prima di entrare nel merito della vicenda della ricorrente, si rammenta che all'esito della procedura di mobilità sono residuati due posti e che, nell'eventuale conflitto con le immissioni in ruolo dei precari, la posizione di coloro che sono in graduatoria si configura come mera aspettativa legittima e non come diritto soggettivo all'assunzione quale è invece quello alla mobilità proprio di coloro che sono stati assunti e soprattutto, di coloro che sono stati assunti prima del 2014/2015, atteso che così ha disciplinato il legislatore.

• * * * *

Entrando nel merito specifico della vicenda che ha riguardato la professoressa Roffo, si precisa che, per la cattedra A 049, erano disponibili per la mobilità 10 posti : tre sono stati assegnati alla mobilità a docenti senza sede assunti prima del 2014/2015 (sig.ri Galfo Macera e Russo) all 2, successivamente è stato consentito lo scambio di cattedra a compensazione tra docenti in due istituti che non ha quindi modificato il numero delle disponibilità. Non essendoci più richieste per mobilità provinciale e/o comunale il ministero ha provveduto ad accantonare dei sette residui , una cattedra , forse per le fasi B e C, (sul punto vedasi richiesta di accesso agli atti che non ha avuto riscontro-all 3) e a calcolare la percentuale del 25 % su sei posti rimanenti e perciò pari a 1,5 cattedre, assegnata correttamente per la mobilità professionale alla professoressa Gatti che aveva chiesto il passaggio di cattedra e non di ruolo come la Roffo e pertanto precedente alla ricorrente ai sensi lettera G punto tre allegato uno del CCNI.

* * * *

E del tutto evidente che anche la percentuale del 25% e così anche l'arrotondamento a favore della mobilità interprovinciale è illegittima perché tende a favorire gli assunti dopo il 2015/2016 e

che in assenza di essa, la professoressa Roffo aveva, come ha diritto alla cattedra richiesta.

Le norme del CCNI (art 6 vo 2 e art. 8 co 5) dunque si pongono in contrasto con il co 108 L.107/2015 e sono perciò illegittime e devono dunque essere dichiarate nulle e/o disapplicate per violazione di legge.

* * * *

Ulteriore motivo di doglianza concerne una diversa opzione interpretativa.

In vero, l'art 6 co 2 del CCNI dispone altresì che gli assunti della fase da A a 0 ex legge 107/2015 concorrono sui medesimi posti sui quali concorrono gli assunti negli anni precedenti, “ fatti salvi gli accantonamenti affinché tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva negli ambiti della provincia”.

E dunque, l'inciso “ fatti salvi” non può che essere interpretato nel senso che, se gli assunti dalla fase da 0 ad A concorrono sui medesimi posti, in ogni caso, occorre accantonare i posti affinché anche coloro che sono stati assunti prima del 2015/2016 possano trovare soddisfazione al loro buon diritto alla mobilità.

Se così è dunque, allora, la cattedra, accantonata dopo aver assegnato le prime tre ai sovrannumerari (Galfo, Macera e Russo) non potrà che essere attribuita alla ricorrente.

* * * *

Conseguentemente per la sola cattedra A049 e limitatamente agli ambiti della Provincia della Spezia, deve disporsi che le sette cattedre residue siano prima attribuite ai docenti assunti prima del 2014/2015 che abbiano fatto domanda di mobilità, attribuendo così la cattedra A049 alla professoressa Roffo .

Tutto ciò premesso

CHIEDE

Che l'Ill.Mo Giudice del Lavoro del Tribunale della Spezia in funzione di Giudice del Lavoro Voglia fissare udienza onde sentire accogliere le seguenti conclusioni, anche in contumacia avversaria:
“Piaccia all'Ill.Mo Giudice del Lavoro, contrariis reiectis accertata e dichiarata la nullità dell'allegato 1 denominato effettuazione della fase A punto tre primo capoverso del CCNI, e/o la nullità del co 2 art 6 CCNI, e/o la nullità del co 5 art. 8 CCNI, per contrasto con il co 108 art 1 Legge 107/2015, e/o se del caso disapplicarli incidenter tantum, in ogni caso riconoscere il diritto della ricorrente a vedersi assegnata la cattedra per la mobilità professionale per passaggio di ruolo così come formulata nella domanda, e disporre, se del caso, la modifica della graduatoria

STUDIO LEGALE
AVV. ISABELLA BENIFEI
VIA VENETO 155
19124 LA SPEZIA

relativa alla mobilità professionale così ordinando al MIUR in
persona del Ministro pro tempore sed.te in Roma Viale Trastevere .

Vinte spese e competenze oltre spese generali iva e cpa come per
legge.

Chiede che l'Ill.Mo Giudice del Lavoro voglia ordinare al MIUR
l'esibizione dei provvedimenti relativi alla mobilità 2016/2017 per
la classe di concorso A049 così come richiesti nella domanda di
accesso agli atti.

Dichiara che il presente atto ha valore indeterminato.

Si produce: 1) domanda mobilità Prof. Roffo; 2) movimenti; 3)
domanda di accesso agli atti; 4) CCNI; 5) Legge 107/2015.6)
CCNL

La spezia li, 04/11/2016

Avv. Isabella Benifei





TRIBUNALE DELLA SPEZIA

N. 1271 /2016 R.G.L.

Il Giudice Monocratico nella persona del dott. Gabriele Romano
letto il ricorso che precede;
visto l'art. 415 c.p.c.




FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 18 gennaio 2017, ore 9.45.

Preavverte il convenuto che, in caso di mancata costituzione entro 10 giorni prima di detta udienza, incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

Invita il ricorrente, ove costituito in via telematica, ed il convenuto, ove eventualmente si costituisca in via telematica, a portare con sé, per la sovra fissata udienza, copia cartacea dei documenti allegati ai rispettivi atti.

La Spezia, lì 17/11/2016



Il Giudice
Dott. Gabriele Romano

